

**Corte dei conti.** In dirittura d'arrivo le Linee guida 2007 per i bilanci degli enti locali. **Pagine 52-53**

**Corte conti/1.** Gli orientamenti 2006 delle sezioni regionali

# Vincolo doppio sui preventivi

**Il Patto limita sia gli oneri netti correnti sia quelli in conto capitale**

**Gennaro Di Cecilia**

Il primo anno dell'attività di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi degli enti locali ha mostrato che è il Patto di stabilità l'elemento più critico nei conti di Comuni e Province.

Nel 2006 sono state 859 le «osservazioni» rivolte dai magistrati contabili agli amministratori e ai colleghi di revisione, e in 681 casi (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 marzo) ad accendere l'attenzione della Corte sono stati gravi problemi sul rispetto del Patto. Questa predominanza numerica, d'altro canto, non deve però sminuire gli altri profili di irregolarità (o di criticità) rilevati negli esami dei conti, di cui le deliberazioni passate in rassegna in queste pagine danno conto. Evidenziandone i profili di interesse generale che devono guidare la gestione finanziaria di Comuni e Province.

Tornando al Patto di stabilità, di particolare rilievo sono le delibere come la n. 36, emessa il 17 ottobre 2006 dalla sezione Puglia, che ha evidenziato l'irregolarità del bilancio di previsione approvato nonostante il mancato rispetto, relativamente alla gestione di competenza, degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, sia per la spesa netta corrente sia per quella in conto capitale.

La Finanziaria 2006 (legge 266/2005, comma 140) ha previsto che il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, riguardanti i Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti non può essere superiore al corrispon-

dente ammontare di spese correnti dell'anno 2004, diminuito del 6,5%, per gli enti locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa media corrente pro capite inferiore a quella della classe demografica di appartenenza, o diminuito dell'8% per i restanti enti.

Il successivo comma 141 prevede invece che il complesso delle spese in conto capitale non possa essere superiore, per l'anno 2006, all'ammontare delle omologhe spese del 2004, aumentato dell'8,1 per cento.

Diversamente da quanto sostenuto dal Comune, la sezione di controllo pugliese ha ritenuto che le determinazioni di spesa per gli enti locali debbano osservare le limitazioni legali già nella fase di formazione del bilancio di previsione, e non solo nel consuntivo.

A favore di questa interpretazione depone anche la previsione contenuta nel comma 138 della Finanziaria 2006, secondo cui gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il rispetto delle disposizioni concernenti il Patto di stabilità. Che dunque costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (articoli 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione) e la cui osservanza è imposta agli enti locali sul presupposto della sottoscrizione dello Stato del Trattato di Maastricht.

Proprio l'adesione dell'Italia al Patto di stabilità e crescita a livello europeo ha comportato l'estensione degli impegni assunti dal Paese in sede comunitaria all'ambito nazionale interno (legge 448/98, articolo 28), costituito dalle Regioni, dalle Province — comprese quelle autonome — e dai Comuni, dalle Comunità montane, isolate e dalle Unioni di Comuni con determinata densità demografica, allo scopo della progressiva riduzione del disavanzo

delle pubbliche amministrazioni e della riduzione del rapporto intercorrente tra l'ammontare del proprio debito pubblico e il prodotto interno lordo.

Ulteriore conferma, seppur indiretta, si ricava dal comma 166 della Finanziaria 2006 che, nel riferirsi sia alle relazioni al bilancio di previsione sia a quelle sul rendiconto, consente il controllo della sezione sull'attuazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno anche in sede di bilancio preventivo, considerato che le azioni dirette al contenimento o alla riduzione del disavanzo delle amministrazioni pubbliche debbono realizzarsi, in primo luogo, nella fase della programmazione di bilancio.

L'azione della sezione, peraltro, ha avuto un effetto diretto sulla disciplina del Per completezza espositiva, infine, va evidenziato che il Comune attinto dalla specifica pronuncia ha comunicato di essersi conformato ai suggerimenti della Sezione di controllo correggendo la sua azione, in fase di assestamento, attraverso la riduzione degli stanziamenti previsti in bilancio con riferimento ad entrambe le tipologie di spesa.

È anche da segnalare, peraltro, che il principio evidenziato dalle sezioni regionali della Corte dei conti si è tradotto in legge con la Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che al comma 684, che impone il rispetto del Patto anche ai bilanci di previsione.

 [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

I testi delle delibere commentate in pagina



**Così il 2006**

Le osservazioni emesse lo scorso anno dalle sezioni regionali

